

Responsabilità solidale della società per sanzioni antiriciclaggio alle Sezioni Unite

Rimesso al Primo Presidente il compito di valutare tale rimessione alla luce di soluzioni contrastanti

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, con l'ordinanza n. [25354/2016](#), ha affidato al Primo Presidente il compito di valutare una rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla possibilità o meno che l'**estinzione** dell'obbligazione di pagare le **sanzioni** amministrative per intervenuta decadenza in capo all'autore materiale (nella specie, il rappresentante legale di una società), ai sensi dell'[art. 14](#) comma 6 della L. 689/1981, **si estenda** all'obbligato in solido ex art. 6 della medesima legge (nella specie, la società).

La questione è di sicuro interesse se si considera che essa attiene, tra le altre, anche alle sanzioni amministrative comminate per le violazioni alla disciplina in materia di **antiriciclaggio**. Infatti, il caso giunto dinanzi ai giudici di legittimità atteneva proprio a sanzioni comminate per violazioni ai limiti all'utilizzo di denaro contante, sia pure nella disciplina anteriore al DLgs. [231/2007](#).

Ad ogni modo, l'[art. 60](#) comma 2 del DLgs. 231/2007, nell'ambito delle disposizioni dedicate ad accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio, pone un **generico** richiamo alla L. [689/1981](#), che non presenta eccezioni con riguardo alle disposizioni interessate dalla questione che, probabilmente, sarà esaminata dalle Sezioni Unite (e analoghe valutazioni valgono per l'art. 65 comma 9 dello schema di DLgs. che, in attuazione della Direttiva [2015/849/UE](#), è destinato a modificare il DLgs. 231/2007, e che è attualmente in pubblica consultazione sul sito del Dipartimento del Tesoro).

In particolare, se la violazione amministrativa è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è **obbligato in solido** con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta ([art. 6](#) comma 3 della L. 689/1981). La violazione, quando è possibile, deve essere contestata **immediatamente** tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa (art. 14 comma 1 della L. 689/1981).

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di **90 giorni** e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento (art. 14 comma 2 della L. 689/1981). L'obbligazione

di pagare la somma dovuta per la violazione **si estingue** per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto (art. 14 comma 6 della L. 689/1981).

A fronte di tale dato normativo, non è chiaro se l'estinzione dell'obbligazione nei confronti dell'autore della violazione, ai sensi dell'ultima disposizione citata, si estenda o meno all'obbligato in solido. Su tale tema le argomentazioni sviluppate dalla Cassazione in relazione ad altri profili hanno condotto al **contrasto** evidenziato in premessa.

In particolare, secondo un **primo** orientamento, la risposta dovrebbe essere positiva, dovendosi riconoscere carattere principale all'obbligazione incumbente sul primo dei due soggetti e una posizione di accessoria e dipendenza alla obbligazione del secondo (*cf.* Cass. nn. [26387/2008](#) e [23871/2011](#)). Secondo **altra** ricostruzione, invece, dal momento che l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria sarebbe limitato alla persona nei cui confronti non è stata eseguita la notifica, lo stesso non si estenderebbe all'obbligato solidale (*cf.* Cass. nn. [17700/2016](#) e [4342/2013](#)).

Tale questione – sottolinea l'ordinanza in commento – presenta ricadute sistematiche su importanti aspetti. Innanzitutto, in relazione alla natura della **responsabilità** dell'obbligato solidale (in termini di sussidiarietà o di accessoria/dipendenza) e alla funzione della stessa (ravvisata nella tutela di un interesse dell'autore della violazione, nella garanzia del pagamento della somma dovuta o nell'esigenza di evitare che l'illecito resti impunto).

Ricadute, inoltre, si presentano sulla **differenziazione** degli **effetti** dell'estinzione dell'obbligazione, riguardo all'obbligato solidale, a seconda che la stessa derivi dalla morte del trasgressore – nel qual caso l'[art. 7](#) della L. 689/1981 stabilisce l'intrasmissibilità agli eredi ma si tende ad ammettere anche l'estinzione dell'obbligazione del responsabile solidale – o dalla mancanza o intempestività della contestazione nei confronti del trasgressore. È ritenuto opportuno, quindi, un chiarimento sulla consistenza dei presupposti **sistematici** di tale differenziazione.

Ancora, il tema prospettato presenta ricadute sulla questione della permanenza, in capo al coobbligato solidale ex art. 6 della L. 689/1981 che abbia pagato la sanzione amministrativa, dell'azione di **regresso** nei confronti, da un lato, del trasgressore che non abbia ricevuto tempestiva contestazione dell'illecito e, dall'altro, degli eredi del trasgressore defunto. Anche su tale profilo è sollecitato un supplemento di riflessione.